



DICHIARAZIONI D'INTENTO

Tra le novità normative che la legge di stabilità ha introdotto, in tema di “**dichiarazioni d'intento**”, quella di maggior rilievo è lo spostamento dell'onere dichiarativo in capo all'emittente. Le novità per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015 sono le seguenti:

L'**esportatore abituale** che intende acquistare o importare senza applicazione dell'Iva:

- deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento;
- la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014).

La dichiarazione è presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell'art.3 del Dpr 322/1988).

Informazioni dettagliate circa il software, le modalità di invio e di abilitazione ai servizi Entratel e Fisconline, sono rilevabili sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/SW+dich+intento+nuova/>

Il **fornitore** è obbligato a verificare la correttezza e l'integrità dell'avvenuta trasmissione da parte dell'esportatore abituale.

La verifica di quanto sopra può essere posta collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>

Contenuto e adempimenti relativi della lettera d'intento

Rimangono invariati gli adempimenti precedentemente previsti. La dichiarazione d'intento deve essere quindi:

- redatta in duplice copia redatta su apposito modello conforme al modello approvato con DM 6 dicembre 1986 (art. 1, co. 1, let. c) del D.L. n.746/1983);
- numerata progressivamente;
- trasmessa in via telematica dall'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate;
- consegnata unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata all'Agenzia delle Entrate al fornitore o prestatore;
- controllata dal fornitore o prestatore il quale deve altresì verificare la correttezza e l'integrità dell'avvenuta presentazione;
- annotata in apposito registro entro 15 giorni dall'emissione per gli esportatori e dal ricevimento per i cedenti o prestatori;
- gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.

Alla luce delle novità sopra brevemente esposte lo Studio invita i propri Clienti a trattenere presso le Loro sedi le dichiarazioni d'intento pervenute unitamente alle ricevute di presentazione telematica. Si consiglia di allegare l'esito del controllo di cui sopra alla dichiarazione d'intento, procedendo poi con i soliti adempimenti (annotazione sull'apposito registro e conservazione dei documenti).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.